



## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SU LA TESTA - APS"**

### **Art. 1 – Costituzione, Sede e Simbolo**

Ai sensi del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii., del codice civile e della normativa in materia, per volontà di un gruppo di cittadini, riconosciuti come Soci fondatori, è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "Su la Testa - APS" che assume la veste giuridica di associazione di promozione sociale.

L'Associazione non ha finalità di lucro, è indipendente da affiliazioni politiche, partitiche e confessionali, ed opera principalmente nei Comuni della Regione Lombardia.

L'Associazione ha sede in Cusano Milanino, alla via Adige 29 ed è una libera Associazione con durata illimitata nel tempo disciplinata dalle norme del presente Statuto e dagli eventuali regolamenti adottati dagli organi previsti dallo Statuto stesso, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, delle leggi vigenti in materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

La variazione della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Costituisce simbolo dell'Associazione il logo con riportato un cerchio con sfondo blu, più chiaro nella parte centrale superiore, e doppia linea di circonferenza di color bianco nella parte interna e di color blu nella parte esterna, con al centro la scritta in stampatello SU LA TESTA di colore arancione e il disegno di un palloncino tra le parole SU e LA a forma di stella a cinque punte arrotondate di colore arancione e contorno bianco, con una striscia interna più chiara alla estremità sinistra e con una linea curva all'insù e puntino di colore bianchi nella parte superiore interna, e con cordoncino bianco.

Il simbolo è rappresentato nella riproduzione grafica riprodotta in calce.

### **Art. 2 – Principi, scopi e attività di interesse generale**

L'Associazione, ispirata ai principi fondamentali della Costituzione italiana e ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace, concorre all'attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, giustizia, legalità, etica pubblica, perseguimento e tutela del bene comune.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex articolo 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.:

- a. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale, nonché delle iniziative di aiuto reciproco, senza discriminazioni di qualsiasi natura (art. 5, comma 1, lett. w), del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.);
- b. promozione del benessere sociale ed economico della comunità contro le disuguaglianze e le povertà;
- c. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. v), del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.);
- d. promozione della gestione pubblica dei beni comuni e dei servizi essenziali;
- e. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lett. z), del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.);
- f. interventi di rispetto, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e paesaggistico (art. 5, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.);
- g. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art. 5, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.);

h. promozione della tutela e del benessere degli animali e prevenzione del randagismo (art. 5, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.);

i. sostegno alle pratiche di cittadinanza attiva, alla coltivazione dei doveri sociali, alla rivendicazione consapevole dei diritti, civili e sociali, della persona, e al confronto per la crescita sociale della comunità, anche per mezzo di conferenze, dibattiti, ritrovi e incontri pubblici, iniziative e attività di carattere culturale di interesse sociale e con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. i), del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.).

L'Associazione è aperta al dialogo e al confronto con chiunque, anche non iscritto, voglia impegnarsi a migliorare la società e le condizioni di vita dei cittadini e intende creare sinergie e progettualità condivise, nonché voglia essere sostenuto contro ogni forma di disagio sociale per mezzo di interventi di aiuto reciproco e di inclusione attiva.

Per le proprie attività di interesse generale, l'Associazione svolge attività di formazione e informazione anche in collaborazione con le Istituzioni del territorio, Istituti Scolastici e altre associazioni, organizzazioni, i comitati e i movimenti con cui condivide scopi, finalità e metodi. Nello svolgimento delle attività, l'Associazione rispetta le disposizioni di legge vigenti in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii., attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dal decreto legislativo n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

### **Art. 3 – Adesione**

L'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono i principi, gli scopi e le finalità statutarie e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale. Il numero di Soci è illimitato e in ogni caso non inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.

È Socio dell'Associazione chiunque ne faccia domanda al Presidente, impegnandosi a condividere appieno il presente Statuto, previa delibera di accoglimento del Consiglio Direttivo, da adottarsi secondo criteri non discriminatori entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di adesione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In assenza di diniego formale la domanda può essere reiterata. L'aspirante associato, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto della domanda di adesione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.

È concessa la possibilità di associarsi anche ad altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro nei limiti di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.

L'adesione all'Associazione è individuale e su base annuale e dura dal 1° gennaio al 31 dicembre. I soci già iscritti possono procedere al rinnovo effettuando il pagamento della quota associativa. La quota associativa versata tra il 1° novembre e il 31 dicembre conserva la propria validità per l'intero anno solare successivo.

L'adesione all'Associazione può avvenire nella qualità di:

- a. Socio Fondatore: che ha partecipato alla costituzione dell'Associazione e ne ha firmato l'atto costitutivo;
- b. Socio Ordinario: che aderisce all'Associazione nel corso della sua esistenza e partecipa attivamente al perseguimento delle finalità ed alle attività dell'Associazione;
- c. Socio Onorario: che per l'elevata statura morale e sociale, o per le peculiari competenze professionali pubblicamente riconosciute, o per donazioni o lasciti di rilevante importanza, o per aver offerto un contributo economico in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione anche non partecipando alla vita associativa in modo attivo, viene nominato tale dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente verificata la volontà di accettazione da parte del Socio.

L'adesione in qualità di Socio Fondatore e Ordinario comporta l'impegno di pagare, alla scadenza stabilita e per tutta la permanenza del vincolo associativo, la corrispondente quota annuale di adesione, stabilita dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

La quota annuale di adesione non è rimborsabile, non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione in corso d'anno.

La quota annuale di adesione può essere modulata sulla base della capacità contributiva del Socio.

#### **Art. 4 – Diritti, doveri, decadenza ed esclusione degli Associati**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Per tutti i Soci vige il dovere di rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti, le deliberazioni adottate dagli Organi sociali e le finalità dell'Associazione. Tutti i Soci hanno il dovere di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo e lo svolgimento delle attività di interesse generale, e di versare la quota associativa. Tutti i Soci hanno il dovere di non arrecare danni morali o materiali all'Associazione e di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.

Tutti i Soci hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di partecipare all'Assemblea e alle attività da essa promosse. Tutti i Soci hanno diritto di prendere visione ed avere copia dell'elenco Soci e dei libri sociali presentandone richiesta scritta al Presidente che, entro dieci giorni, si impegna a fornirli.

Tutti i Soci hanno diritto all'elettorato attivo se iscritti con continuità da almeno tre mesi. Se maggiori di età, tutti i Soci hanno diritto a proporsi quali candidati per gli organi dell'Associazione. Per i Soci Onorari, il Consiglio Direttivo valuta l'idoneità a ricoprire cariche sociali tenuto conto della partecipazione effettiva del Socio Onorario alla vita associativa.

L'esercizio di tali diritti è in ogni caso subordinato all'adempimento dell'obbligo di versare la quota di adesione annuale entro la scadenza stabilita, laddove previsto.

Il mancato versamento dell'intera quota di adesione annuale entro tre mesi dalla scadenza stabilita determina la perdita della qualità di Socio. La qualità di Socio si perde inoltre:

- a. per morte del Socio;
- b. dimissioni volontarie del Socio, da comunicare per iscritto al Presidente dell'Associazione. Il Socio dimissionario resta debitore della quota di adesione dell'anno corrente se la comunicazione è ricevuta dal Presidente in data successiva al 31 gennaio;
- c. per esclusione o perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, previa delibera in entrambi i casi del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea dei Soci e comunicata all'interessato. In Assemblea, al Socio interessato è garantito il contraddittorio;
- d. per scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'articolo 17 del presente Statuto.

La perdita della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione della quota annuale di adesione né dà diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione può sempre chiedere di disporre in ordine all'opportunità del perdurare del rapporto associativo per il Socio che anche all'esterno dell'Associazione tiene una condotta in contrasto con i principi della legge italiana, dell'onore, della dignità e del decoro personale, ovvero che si rende indegno di appartenere all'Associazione per gravi comportamenti o motivi anche lesivi dell'onore e della reputazione dell'Associazione o tale da recare pregiudizio agli scopi o al patrimonio della stessa.

#### **Art. 5 – Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario, nonché il Collegio dei Revisori e l'Organo di controllo nelle ipotesi previste dalla legge.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo possono individuare altre strutture o organi ritenuti utili e funzionali al buon andamento dell'Associazione.

L'Associazione garantisce criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche a qualsiasi livello, negli organi dell'Associazione, non sono retribuite. Il rimborso delle spese documentate, e in ogni caso previamente autorizzate con delibera scritta dal Consiglio Direttivo, è ammesso entro i limiti stabiliti dal Consiglio medesimo.

Le eventuali prestazioni di lavoro o di collaborazione, a tempo pieno o definito, da chiunque prestate, per le esigenze dell'Associazione e previamente autorizzate con delibera scritta dal Consiglio Direttivo, sono retribuite secondo le condizioni di mercato e nel rispetto degli articoli 16 e 36 del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, considerato l'ordine del giorno o per momenti di particolare rilevanza associativa, il Presidente ha facoltà di invitare soggetti anche non associati che, in ogni caso, possono esprimere pareri non vincolanti e non hanno diritto di voto.

## **Art. 6 – L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento della quota di adesione.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando ne ravvede la necessità. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o i Soci, nella misura di almeno un terzo, possono chiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea presentando la domanda scritta e motivata al Presidente.

La convocazione avviene con avviso e-mail individuale o invio di sms/messaggio se concordato con il singolo Socio all'atto dell'iscrizione o eventualmente in seguito per iscritto, e con pubblicazione sul sito dell'Associazione. L'avviso è inviato e pubblicato almeno cinque giorni prima della data stabilita. Per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, per le modifiche statutarie e ogniqualvolta l'Assemblea dei Soci è convocata in via straordinaria, l'avviso è inviato e pubblicato con le stesse modalità almeno quindici giorni prima della data stabilita. L'avviso di convocazione contiene il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da discutere.

L'Assemblea dei Soci, conformemente a quanto disposto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii., può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione per:

- a. eleggere e revocare il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi sociali, nonché deliberare sulla loro responsabilità promuovendo azioni di responsabilità nei loro confronti;
- b. approvare lo Statuto e gli eventuali regolamenti, incluse le loro modifiche;
- c. approvare il programma di attività annuale dell'Associazione;
- d. approvare il rendiconto e il preventivo nei termini di legge e i bilanci se richiesti dalla legge;
- e. ratificare le delibere del Consiglio Direttivo, laddove previsto;
- f. deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- g. deliberare su quant'altro attribuito dallo Statuto e dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le delibere sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto o bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le modifiche al presente Statuto e agli eventuali regolamenti possono essere proposte dal Presidente, dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un terzo dei restanti iscritti da almeno un anno, e ai sensi dell'art. 21 del codice civile sono approvate in Assemblea, alla presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In alcun modo sono soggetti a modifica gli scopi e i principi che ispirano l'attività dell'Associazione di cui

all'articolo 2.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

In Assemblea, ciascun Socio ha diritto ad un voto. Anche gli Enti hanno diritto ad un solo voto in Assemblea. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Il voto in Assemblea di norma è palese e per alzata di mano. È escluso il voto per corrispondenza.

Per la partecipazione, la votazione e la presentazione di deleghe in Assemblea, da remoto, si osservano le disposizioni adottate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe da parte dei Soci.

Nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie, tutti i Soci possono esprimere liberamente le loro opinioni sull'ordine del giorno.

Delle delibere assembleari e dei verbali è data comunicazione a tutti i Soci.

## **Art. 7 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, e da un numero di componenti compreso fra il minimo di 2 e il massimo di 10, tra i propri associati.

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii. e del codice civile ivi richiamate in materia.

Il Consiglio Direttivo è riunito dal Presidente almeno una volta all'anno e quando quest'ultimo lo ritiene necessario, anche mediante mezzi di telecomunicazione. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o i Soci, nella misura di almeno un terzo, possono chiedere la riunione del Consiglio presentando la domanda scritta e motivata al Presidente.

Della riunione è data notizia con avviso e-mail individuale o invio di sms/messaggio seconcordato con il singolo consigliere per iscritto, e con pubblicazione sul sito dell'Associazione. L'avviso di riunione è inviato e pubblicato almeno due giorni prima della data stabilita e deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da discutere.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere devono essere approvate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente determina la decisione. Se il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente riunito se sono presenti tutti i componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo:

- a. gestisce l'Associazione in base agli scopi e le finalità statutarie e alle linee direttive ricevute dall'Assemblea dei Soci, ed individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- b. organizza le attività dell'Associazione e ne definisce il programma annuale per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- c. nomina, al suo interno, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e i componenti degli eventuali altri Organi sociali, se presenti, su proposta del Presidente;
- d. delibera sull'ammissione all'Associazione di nuovi Soci e sull'eventuale esclusione degli associati;
- e. determina la quota di adesione annua anche sulla base della capacità contributiva individuale;

f. predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea;

g. pone in essere gli adempimenti previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.

h. decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro;

i. consente la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate;

j. ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente in caso di urgenza e per necessità;

k. risolve gli eventuali contrasti nella interpretazione del presente Statuto secondo le regole dei contratti e i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile;

l. opera svolgendo tutte le mansioni di competenza indicate nel presente Statuto o deliberate, di volta in volta, dall'Assemblea.

Delle riunioni e delibere del Consiglio Direttivo è data comunicazione a tutti i Soci.

In caso di morte, revoca o dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, l'Assemblea elegge il nuovo componente, scelto tra gli altri Associati. Della surrogazione, che ha effetto immediato, è data immediata comunicazione ai Soci. Il Consiglio Direttivo non può, in ogni caso, essere composto da un numero di componenti inferiore a tre. Il numero di Soci Onorari nel Consiglio Direttivo non può superare i due quinti del numero complessivo di membri del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo decade quando il numero dei componenti è inferiore a tre e quando l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto o il bilancio, se previsto per legge. Decaduto il Consiglio Direttivo, si procede a norma dell'articolo 17 del presente Statuto con lo scioglimento dell'Associazione.

## **Art. 8 – Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante dell'Associazione, ha la firma sociale ed è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

a. vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni in conformità alle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale;

b. propone gli indirizzi di attività dell'Associazione;

c. accoglie le istanze d'iscrizione dei Soci all'Associazione e le volontarie dimissioni di questi ultimi;

d. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci decidendo l'ordine del giorno e il calendario dei lavori;

e. detiene la titolarità del dominio internet e del simbolo dell'Associazione e dispone dell'utilizzo del simbolo dell'Associazione;

f. è l'unico titolato alla comunicazione verso l'esterno (media, interlocutori istituzionali, soggetti pubblici e privati) e a parlare a nome e per conto dell'Associazione in ambiti pubblici e sedi pubbliche;

g. sovrintende l'utilizzo dei dati in possesso dell'Associazione;

h. cura il reperimento di fondi e può compiere operazioni finanziarie per il raggiungimento dei fini associativi e lo svolgimento delle attività;

i. in caso di urgenza, agisce con i poteri del Consiglio Direttivo anche in ordine all'adozione di eventuali provvedimenti di esclusione dei Soci, riunendo al massimo entro cinque giorni il Consiglio Direttivo per la ratifica;

j. può porre veti allo svolgimento di iniziative o all'esercizio di attività che contrastino

palesamente con il presente Statuto o con le decisioni adottate dagli Organi sociali, riunendo al massimo entro cinque giorni il Consiglio Direttivo per la ratifica.

È facoltà del Presidente delegare ad altro Socio, in accordo con il Consiglio Direttivo, parte delle proprie competenze, ovvero attribuire compiti, funzioni ed assegnare incarichi, salvo ratifiche del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci ove previsto.

In caso di morte, revoca o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo delibera la surrogazione con il primo dei non eletti dandone immediata comunicazione ai Soci. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Assemblea dei Soci elegge, nella prima riunione utile, il sostituto che assume la carica di Presidente con effetto immediato.

#### **Art. 9 – Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, su richiesta di quest'ultimo nei casi in cui egli è impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di morte, revoca o dimissioni del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla sua tempestiva sostituzione, tenuto conto anche della proposta del Presidente, deliberandone la surrogazione con effetto immediato e dandone immediata comunicazione ai Soci.

#### **Art. 10 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed ha la responsabilità amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Il Tesoriere:

- a. tiene la contabilità e provvede a riscuotere le entrate e a pagare le spese tenendo nota;
- b. redige l'inventario, il rendiconto e il preventivo, condividendoli con il Consiglio Direttivo;
- c. cura gli adempimenti richiesti e la conservazione della documentazione, delle attrezzature e di ogni altro bene facente parte del patrimonio dell'Associazione.

Il Presidente può delegare il Tesoriere ad accendere e gestire autonomamente conti correnti bancari e/o postali, libretti a deposito e risparmio e procedure agli incassi, ad assumere obblighi di spesa e a compiere altre incombenze di competenza.

In caso di morte, revoca o dimissioni del Tesoriere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua tempestiva sostituzione deliberandone la surrogazione con effetto immediato e dandone immediata comunicazione ai Soci.

#### **Art. 11 – Il Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e dura in carica tre anni.

Il Segretario:

- a. redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e provvede alla stesura di ogni altro documento relativo all'Associazione quale, a titolo esemplificativo, su richiesta del Presidente, gli inviti di convocazione;
- b. cura la diffusione della convocazione dell'Assemblea dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo con il relativo ordine del giorno e gli eventuali documenti correlati;
- c. svolge ogni altra mansione di segreteria affidagli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

In caso di morte, revoca o dimissioni del Segretario, il Consiglio Direttivo provvede alla sua tempestiva sostituzione deliberandone la surrogazione con effetto immediato e dandone immediata comunicazione ai Soci.



#### **Art. 12 – Il Collegio dei revisori**

Il Collegio dei revisori, se eletto dall'Assemblea dei Soci e al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii., è composto da un numero massimo di tre membri esterni al Consiglio Direttivo ed anche non Soci, e dura in carica tre anni.

Il Collegio dei revisori:

a. controlla la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e redige apposita relazione considerando anche l'andamento dell'Associazione e il rispetto delle norme di legge e di Statuto cui la stessa è tenuta;

b. è invitato alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo quando all'ordine del giorno vi sono argomenti di natura finanziaria.

In caso di morte o dimissioni di un componente del Collegio dei revisori, l'Assemblea dei Soci provvede ad eleggerne tempestivamente il sostituto e della sostituzione è data comunicazione ai Soci.

#### **Art. 13 – L'Organo di controllo**

L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di un organo di controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.

#### **Art. 14 – Libri sociali obbligatori**

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.

#### **Art. 15 – Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione versate dai Soci, dai contributi, da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria, fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità eventualmente pervenuti all'Associazione ed altre entrate ammesse ai sensi del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.

Allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, l'Associazione può raccogliere fondi anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non ha fini di lucro né diretto né indiretto e, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii., vige il divieto di distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 16 – Esercizio sociale**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto, approvato dall'Assemblea dei Soci ogni anno, deve essere portato a conoscenza dei Soci entro i dieci giorni precedenti la seduta di approvazione.

Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii., al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 13 e 14 del medesimo.

## Art. 17 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente, cui compete la vigilanza e la cura perché siano attuate le deliberazioni in conformità alle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale, ed inoltre quando decade il Consiglio Direttivo.

Sullo scioglimento, l'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto secondo le modalità definite dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii., previa delibera dell'Assemblea dei Soci e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto si applicano le norme di legge di cui al decreto legislativo n. 117/2017, le relative norme di attuazione ed ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Nella prima applicazione dello Statuto, i compiti e le funzioni attribuiti agli Organi sociali sono svolti dal Presidente nominato nell'atto costitutivo dell'Associazione. Questi convoca l'Assemblea dei Soci per eleggere gli Organi sociali entro cento giorni dalla costituzione dell'Associazione stessa.



Letto, confermato e sottoscritto in Cusano Milanino (MI) il 10/03/2024

La Funzionaria  
Donatella FIORENZA

Firma su delega della Dottrice provinciale  
Laura MAZZI

Gian Marco Alessandro Prampolini

Luigi Piccirillo

Milena Serafini

Priscilla Cozzi

Giuseppe Bruno

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE REGIONALE DEL FISCAL ANO  
UFFICIO TRIBUTARIO DI CUSANO MILANINO

ATTO RECEPITO N. 325

DEL 10/03/2024

IMPOSTE ASSOLTE PER  
EURO 0,00

OLTRE CANONE DI COLLO  
EURO 0,00